

Note esplicative in merito al Regolamento incarichi individuali a soggetti esterni

<i>Note all'art. 1</i>	<i>pag.1</i>
<i>Note all'art. 2</i>	<i>pag.2</i>
<i>Note all'art. 3</i>	<i>pag.2</i>
<i>Note all'art. 4</i>	<i>pag.3</i>
<i>Note all'art. 6</i>	<i>pag.4</i>
<i>Note all'art. 10</i>	<i>pag.6</i>
<i>Note all'art. 11</i>	<i>pag.7</i>
<i>Note all'art. 12</i>	<i>pag.8</i>
<i>Note all'art. 13</i>	<i>pag.9</i>
<i>Modulistica</i>	<i>pag.10</i>
<i>Normativa di riferimento</i>	<i>pag.11</i>

Note all'art. 1

ATTIVITÀ oggetto degli incarichi

- 1. supporto all'amministrazione (collaborazioni coordinate e continuative/occasional)*
- 2. ricerca e supporto alla ricerca (collaborazioni coordinate e continuative/occasional)*
- 3. supporto alla didattica (collaborazioni coordinate e continuative/occasional)*
- 4. incarichi di studio, consistenti in un'attività di studio nell'interesse dell'amministrazione con consegna di una relazione scritta finale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte (collaborazioni di natura occasionale)*
- 5. incarichi di consulenza, consistenti nella resa di pareri, giudizi, valutazioni da parte di esperti (collaborazioni di natura occasionale)*

Attività di consulenza, incarichi di studio: disposizioni normative

Si ricorda che il comma 1 dell'art. 25 della Legge n. 724/1994 che recita "al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti **incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca** da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio";

Comma 2: Titolo di studio

Il requisito della "**particolare e comprovata specializzazione universitaria**", con parere del 28.1.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato definito riferirsi alla "laurea specialistica o magistrale, ferma restando l'equiparazione prevista per il vecchio ordinamento. Non sono, tuttavia, da escludere altre

specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale”.

Si richiama pertanto la necessità che le diverse figure di lavoro autonomo siano coerenti con la nuova previsione relativa al titolo di studio, oltre che con tutti i presupposti di cui all'art. 7, comma, del D.Lgs 165/2001, ribadendo che la comprovata specializzazione universitaria si deve coniugare con l'alta qualificazione della prestazione di cui al punto c) del medesimo comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001.

L'art. 7, comma 6, del D.Lgs 165/2001, come modificato dall'art. 22 della Legge 18.6.2009, n. 69, prevede che: **“si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.”**

In tali casi pertanto gli incarichi a soggetti esterni potranno essere conferiti esclusivamente con oneri a carico di fondi propri provenienti da finanziamenti non rientranti nel Fondo di Finanziamento Ordinario.

Titoli di studio stranieri: L'equivalenza viene dichiarata, ai soli fini della procedura, dalla Commissione. Si consiglia di richiedere negli avvisi di procedura che il candidato alleggi la traduzione ufficiale in lingua italiana, la legalizzazione e la dichiarazione di valore in loco del titolo di studio conseguito all'estero.

Note all'art. 2

Comma 1, lettera b: Il Consiglio di Amministrazione del 16.3.2004 ha fissato in 1.000 euro il limite massimo da riconoscere per ogni conferenza tenuta da **docenti**- italiani e stranieri - invitati dall'Ateneo di Padova in occasione di convegni, congressi o seminari.

Note all'art. 3

PROCEDURA COMPARATIVA

Necessità di espletare la procedura comparativa – La Corte dei Conti - Sezione Centrale del Controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con deliberazione n. 10 del 12.4.2012 ribadisce quanto già chiarito con la precedente deliberazione n. 12 del 14.7.2011, circa l'obbligatorietà della procedura comparativa; l'art. 7, comma 6 bis, del D.Lgs 165/2001 **“nell'imporre alle stesse amministrazioni di disciplinare e rendere pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione, sottintende la ovvia obbligatorietà del relativo espletamento, quale mezzo necessario a dimostrare la competenza della controparte che deve essere, per l'appunto, “provata”**”. La norma citata attraverso la previsione di procedura concorsuale per l'affidamento di tali incarichi costituisce l'espressione dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità delle amministrazioni pubbliche; tale previsione **non consente alcuna deroga all'obbligo di avvalersi di procedure comparative**.

Comma 2, lett. a):

Si ricorda che gli incarichi di collaborazione di natura coordinata e continuativa, il cui onere finanziario sia destinato a gravare sul **fondo di finanziamento ordinario** dell'Università, sono soggetti ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 31.5.2010, n. 78 convertito con modificazioni in Legge 122/2010 che dispone: **“ A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui**

all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009'.

Al fine di consentire il monitoraggio sul rispetto del suddetto limite di spesa, le strutture devono preventivamente acquisire l'autorizzazione della Commissione PTA mediante richiesta da inoltrare al Servizio Organizzazione specificandone la motivazione.

Comma 4

L'avviso deve essere **pubblicato** per almeno 7 giorni: nulla vieta che il periodo sia più lungo.

L'avviso sarà pubblicato sul sito web di Ateneo alla voce *Concorsi e Selezioni*. La piattaforma PeNSA è stata, pertanto, ampliata, prevedendo, con l'inserimento da parte delle strutture dei dati ai fini degli obblighi di pubblicità nonché del file relativo all'avviso di procedura comparativa, l'automatica visualizzazione in web subito dopo la pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo: le strutture provvederanno ad inserire gli avvisi anche nei loro siti. L'inserimento dell'avviso nella piattaforma è obbligatorio e, operativamente, costituisce il presupposto per il successivo caricamento dei dati da pubblicare ai fini del rispetto degli obblighi in materia di trasparenza.

Note all'art. 4

Comma 3

DETERMINAZIONE TEMPO PRODUTTIVO MASSIMO ANNUO PER LE COLLABORAZIONI E FASCE RETRIBUTIVE PER LE CO.CO.CO..

Con delibera n. 20, reperibile nel sito di Ateneo alla voce <http://www.unipd.it/node/2948>, il Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 19.1.2009 ha stabilito, nelle more della definitiva regolamentazione per le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) quanto segue:

- a) è stato fissato in 1.512 ore il numero massimo di ore di tempo produttivo annuo per tutte le tipologie di collaborazioni,
- b) sono state approvate **5 fasce retributive per i contratti di Co.Co.Co.** da assegnare a:
 - soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale – importo massimo annuo al lordo percipiente € 16.000,00;
 - soggetti laureati con dottorato di ricerca o laureati in possesso di idoneo e documentato curriculum scientifico di durata complessiva almeno triennale, successiva al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, nel settore scientifico connesso all'attività di ricerca oggetto della collaborazione – importo massimo annuo al lordo percipiente € 25.000,00;
 - soggetti laureati con dottorato di ricerca ed ulteriore esperienza scientifica post-dottorato almeno biennale o con idonea e documentata esperienza scientifica post-laurea almeno quinquennale nel settore scientifico connesso all'attività di ricerca oggetto della collaborazione – importo massimo annuo al lordo percipiente € 32.000,00;
 - soggetti laureati con esperienza scientifica almeno decennale di cui almeno tre anni con responsabilità in attività di ricerca all'estero, comprovata da pubblicazioni su riviste internazionali, nella tematica scientifica prevista nel Progetto – importo massimo annuo al lordo percipiente € 40.000,00;
 - soggetti liberi professionisti iscritti agli Albi – compensi di importo variabile sulla base delle tariffe definite dagli Albi corrispondenti.

Tali limiti non si applicano agli incarichi ricollegati a programmi europei dove il compenso è stabilito dall'Unione Europea.

Con delibera n. 238 del 26.10.2010, reperibile nel sito di Ateneo alla voce <http://www.unipd.it/node/2948>, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato:

1. di approvare una **6° fascia retributiva per i contratti di co.co.co.** stipulati a seguito di programmi di ricerca o formazione alla ricerca finanziati da enti internazionali o comunque regolamentati dalla normativa nazionale e cofinanziati con fondi ministeriali, e che contengono in modo inderogabile la determinazione dell'importo da corrispondere ai collaboratori;
2. di approvare, limitatamente a quei programmi di ricerca o formazione alla ricerca finanziati da enti internazionali che presuppongano quale unico criterio di selezione l'eccellenza dei soggetti selezionati dall'ente finanziatore e del relativo progetto di ricerca, la stipulazione dei relativi contratti di collaborazione coordinata e continuativa col soggetto terzo applicando la 4ª fascia retributiva che attualmente prevede un importo massimo annuo erogabile pari a 40.000,00 euro al lordo percipiente.

Note all'art. 6

Comma 5, lett. f)

Si fa presente che l'art. 1 comma 303, lett. a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", ha previsto:

"Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo Stato, a decorrere dall'anno 2017:

a) gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20'.

Pertanto, a decorre dal 2017 gli atti e i contratti di cui al Regolamento incarichi individuali a soggetti esterni non devono più essere inviati alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

Comma 5, lett. g): Incompatibilità parentali (*fac-simile reperibile nella Sezione "Modulistica"*)

Comma 8

L'incarico viene conferito (*fac-simile reperibile nella Sezione "Modulistica"*) previo accertamento, a carico del responsabile della struttura, dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse", come sancito dall'art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001.

Comma 10

Prima del conferimento dell'incarico il collaboratore dovrà sottoscrivere la modulistica reperibile nella Sezione "*Modulistica*" per:

- a) l'acquisizione dei dati di cui all'art. 15 del D.Lgs 33/2013 relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionale (dato da pubblicare se presente)
- b) l'accertamento delle insussistenza di incompatibilità parentali di cui all'art. 18 della Legge 240/2010
- c) l'applicazione delle vigenti norme fiscali, previdenziali e assistenziali
- d) gli adempimenti in materia di trattamento economico annuo onnicomprensivo sulla base delle nuove previsioni in materia stabilite dai commi 471 e 472 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) così come riviste dall'art. 13 del D.L. 24.4.2014, n. 66.

Le dichiarazioni di cui alle lettere a), c) e d) sono valide solo per l'anno in corso.

Prima del conferimento dell'incarico il collaboratore dovrà, altresì, sottoscrivere il codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62.

Qualora il collaboratore esterno non produca la suddetta documentazione entro il termine comunicatogli ufficialmente dalla struttura (cfr. avviso di procedura comparativa), l'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla stipula del contratto.

Come indicato nella circolare 3/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica rilevano, ai fini della determinazione limite massimo retributivo, gli emolumenti percepiti nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci del trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, collaborazioni o incarichi aggiuntivi conferiti da amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza.

Sono esclusi dal computo i compensi percepiti per prestazioni occasionali di durata fino a trenta giorni o con compensi fino a 5.000 euro erogati dallo stesso organismo o dalla stessa amministrazione nello stesso anno solare.

Note all'art. 10

Lettera k: Indicazioni per **recesso**:

Il collaboratore deve inviare a mezzo raccomandata a.r. la comunicazione relativa alla volontà di recedere: (fac-simile reperibile nella Sezione "Modulistica"). Il coordinatore deve dare disposizioni affinché si provveda a pagare quanto dovuto per la prestazione resa fino al recesso precisando che **nulla più è dovuto da parte dell'Ateneo**.

Del recesso deve essere data comunicazione obbligatoria ai Centri per l'Impiego.

E' necessario, altresì, provvedere a far modificare i dati pubblicati in web attraverso l'aggiornamento dei dati inseriti in PENSA.

In caso di **risoluzione anticipata** del contratto di prestazione occasionale le parti stipulano un contratto (fac-simile reperibile nella Sezione "Modulistica").

Note all'art. 11

La **proroga del contratto** è consentita solo nei seguenti casi:

- a) **La Legge 24.12.2012, n. 228** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) con l'art. 1, c. 147, aggiunge, in fine, all'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti parole: «; **non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico**».

L'eventuale proroga deve essere formalizzata con lettera sottoscritta da entrambi i contraenti. Dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti previsti per la proroga, in quanto modifica del contratto, in relazione sia alle comunicazioni obbligatorie ai Centri per l'Impiego e sia alle informazioni pubblicate nel web.

- b) **Maternità.**

Sospensione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per maternità, paternità, adozione o affidamento

Durata Sospensione e Proroga del contratto – Operativamente, il rapporto viene sospeso in caso di maternità per il periodo in cui vige il **divieto** di adibire le donne al lavoro previsto dalla normativa vigente in materia (di norma cinque mesi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 151/2001 incrementato nel caso di gravidanza

a rischio degli ulteriori giorni di astensione anticipata della maternità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 151/2001). Il contratto può essere pertanto prorogato per il periodo di 180 giorni compreso nel termine di durata del progetto o programma, **limitatamente al completamento dell'attività avviata, qualora l'oggetto della prestazione non sia già stato ottenuto e la prestazione sia ancora di utilità per l'Università.**

Atto deliberativo di autorizzazione attivazione procedura – la valutazione della concedibilità o meno della proroga in relazione ai principi esposti nel precedente punto “durata sospensione e proroga del contratto” va effettuata nel momento in cui l'ipotesi si verifica.

Richiesta di proroga - Considerato che la proroga consiste formalmente in una modifica del contratto, la sua autorizzazione deve seguire l'iter previsto per l'approvazione del contratto medesimo e va concessa ai sensi di legge, a seguito della proposta motivata del Coordinatore responsabile del progetto o programma, in **presenza di determinati presupposti** (che il progetto o programma non sia concluso, né scaduto, che la proroga avvenga unicamente per completare l'attività avviata, che l'oggetto della prestazione non sia stato ottenuto, che la prestazione sia ancora di utilità, che il contratto non sia scaduto).

Concessione di proroga - La formalizzazione della proroga deve avvenire mediante una articolata lettera che il responsabile della struttura invia al collaboratore, entro il termine di scadenza del contratto, nella quale si concede la proroga per maternità prevista dall'art. 4 del citato D.M. 12.7.2007 per il periodo consentito e senza incrementi del corrispettivo, seguita dalla conforme accettazione da parte del collaboratore.

Obblighi di comunicazione - Dovranno essere rispettati tutti gli adempimenti previsti per la proroga, in quanto modifica del contratto, in relazione sia alle comunicazioni obbligatorie ai Centri per l'Impiego e sia alle informazioni pubblicate nel web, attraverso la piattaforma PENSA, che dovranno essere aggiornate di conseguenza mediante l'ulteriore comunicazione relativa alla modifica intervenuta.

Informazioni - Ai collaboratori deve essere reso noto che possono reperire informazioni per la comunicazione dello stato di gravidanza, la richiesta della flessibilità del congedo di maternità, la modulistica da compilare e la documentazione da allegare per presentare domanda di indennità di maternità agli uffici INPS alla pagina: <http://www.unipd.it/maternita-cococo>.

Rischio - Si ricorda che la normativa nazionale vigente (D. Lgs n. 151 del 26.3.2001) in materia di tutela e sostegno della maternità vieta di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino. Questa disposizione è stata riconfermata dalla normativa nazionale sull'igiene del lavoro (D. Lgs. 626/94, D. Lgs 81/2008) e recepita da questo Ateneo con D.R. n. 3945 del 10.12.2001 (Regolamento riguardante le tipologie di rischio) e con le circolari prot. n. 7441 del 21.2.2001 e prot. n. 47854 del 3.9.2009.

Note all'art. 12

OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ (trasparenza)

Normativa di riferimento: Art. 15 D.Lgs 33/2013 (l'art. 3, comma 18 della L. 244/2007, l'art. 1, comma 127 della L. 662/1996 e l'art. 18 del D.L. 83/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 134/2012 sono stati espressamente abrogati dall'art. 53 del D.Lgs 33/2013)

Nella Home page del sito web di Ateneo Sezione “Amministrazione Trasparente”, devono essere pubblicati, utilizzando la **piattaforma PENSA**:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo;

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

La pubblicazione deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dall'incarico e, comunque, **prima del primo pagamento**.

L'art. 15, comma 2, D.Lgs 33/2013 stabilisce che la **pubblicazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto di conferimento degli incarichi a soggetti estranei all'Ateneo e per la liquidazione dei relativi compensi**.

Nella procedura non sarà più necessario linkare il contratto ma solo il *curriculum vitae*.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

UNILAV

L'art. 5 della legge 4.11.2010, n. 183 ha ampliato il termine entro cui le Pubbliche Amministrazioni, tra cui le Università, devono effettuare le Comunicazioni Obbligatorie ai Centri per l'impiego *on line* estendendolo fino al **ventesimo** giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione,

Note all'art. 13

SANZIONI

Si ricorda che ai sensi degli articoli 1 comma 11 della Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) e 1 comma 187 della Legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale il conferimento degli incarichi in materie rientranti nei compiti della struttura burocratica dell'ente senza adeguata motivazione e al di fuori di eventi eccezionali o il superamento dei limiti di spesa.

L'art. 7, comma 6, 3° periodo, del D.Lgs 165/2001, dispone che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

L'art. 53, comma 7, del D.Lgs 165/2001 prevede che, in caso di inosservanza del divieto di conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti di altra pubblica amministrazione che **non siano stati previamente autorizzati** dall'amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

A sensi dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs 33/2013, in caso di **omessa pubblicazione** di quanto previsto al comma 2 (*pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi a soggetti estranei all'Ateneo*), il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 7, comma 6, D.Lgs 165/2001: <http://www.normattiva.it/>

Maternità

<http://www.unipd.it/maternita-cococo>

Malattia

Circolare INPS n. 76 del 16.4.2007 (indennità giornaliera di malattia) reperibile:

<http://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%2076%20del%2016-4-2007.htm>

Circolari INPS nn. 52 e 53 del 6.4.2012 per **l'invio telematico delle domande di malattia e di congedo di maternità** reperibili:

<http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare+numero+52+del+06-04-2012.htm>

<http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=/circolari/circolare+numero+53+del+06-04-2012.htm>

Circolare n. 3/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica: **Nuove disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici** reperibile:

<http://www.funzionepubblica.gov.it/la-struttura/funzione-pubblica/documentazione/circolari-e-direttive/circolari-e-direttive/2014.aspx>

Informazioni sulle **assicurazioni** sono reperibili nel sito di Ateneo all'indirizzo:

<http://www.unipd.it/assicurazione?target=Studenti> ;